CAMERA DEI DEPUTATI N. **3047**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

IEZZI, MOLINARI, BORDONALI, BARABOTTI, ANDREUZZA, CAVANDOLI, LAZZARINI, MACCANTI, MONTEMAGNI, ZOFFILI

Introduzione degli articoli 613-*quater* e 613-*quinquies* del codice penale, concernenti il delitto di terrorismo tramite la piazza, e modifica all'articolo 382-*bis* del codice di procedura penale, in materia di arresto in flagranza differita

Presentata il 27 luglio 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! – I recenti fatti accaduti in Val di Susa presso i cantieri di Chiomonte e San Didero per la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione con i gravissimi attacchi dei gruppi cosiddetti « No Tav » contro le Forze dell'ordine con pietre, bombe carta, fuochi d'artificio e razzi sparati con mortai artigianali, impongono una seria riflessione e una risposta immediata dello Stato. Scene di guerriglia che nulla hanno a che fare con la legittima libertà di manifestare il proprio pensiero o dissenso, né quest'ultima può essere invocata per coprire chi ha come unico obiettivo quello di commettere crimini violenti contro lo Stato per destabilizzarne l'ordine. Quanto accaduto, anche per le modalità poste in essere, rappresenta un vero e proprio attacco organizzato contro le istituzioni e le Forze dell'ordine che le rappresentano. Sarebbero, infatti, oltre cinquecento i manifestanti incappucciati, vestiti di nero, con caschi e maschere antigas, che avrebbero assaltato almeno quattro mezzi di servizio, due camionette dell'Arma dei carabinieri e due della Guardia di finanza, lanciando pietre, bombe carta e razzi contro gli agenti e che poi sarebbero scappati per nascondersi nei boschi adiacenti. Per fronteggiare gli attacchi è stato impiegato un dispositivo composto da oltre cinquecentotrenta poliziotti provenienti da numerose città italiane, oltre ai carabinieri, ai finanzieri e agli altri operatori già presenti nel territorio. Secondo quanto riportato dalla stampa, il bilancio provvisorio è di

circa sessanta appartenenti alle Forze dell'ordine feriti, un dato che potrebbe ulteriormente aggravarsi. Un tragico bilancio che va ad aggiungersi a quello degli oltre settanta appartenenti alla Polizia di Stato che, pochi giorni prima, sono rimasti feriti nel corso della guerriglia urbana che ha sconvolto il centro di Bologna durante la manifestazione indetta dal sindaco della città per la morte di Abderrahim Fakir. A fronte dell'intensificazione di tali attacchi e delle modalità sempre più pericolose e aggressive adottate, la presente proposta di legge intende, dunque, fornire ulteriori e adeguati strumenti per il contrasto di questo pericoloso fenomeno che, oltre a minacciare, con l'intento di destabilizzare, le istituzioni, provoca insicurezza e terrore nella popolazione civile.

La presente proposta di legge si compone di due articoli.

L'articolo 1 introduce nel codice penale gli articoli 613-*quater*, che prevede e disciplina il reato di terrorismo tramite la piazza, e 613-*quinquies*, che prevede il reato di istigazione a commettere terrorismo tramite la piazza. L'articolo 2, infine, con una modifica all'articolo 382-*bis* del codice di procedura penale, estende ai nuovi reati la possibilità di arresto in flagranza differita.

Le disposizioni introdotte nel codice penale e nel codice di procedura penale non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

*(Introduzione degli articoli 613-*quater *e 613-*quinquies *del codice penale, concernenti il delitto di terrorismo tramite la piazza)*

1. Nel libro secondo, titolo dodicesimo, capo III, sezione 3ª, del codice penale, dopo l'articolo 613-*ter* sono aggiunti i seguenti:

« Art. 613-*quater*. – *(Terrorismo tramite la piazza)* – Chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico, cagiona lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo, ad un pubblico ufficiale, ivi preposto in servizio di ordine e sicurezza pubblica, anche con il lancio di oggetti pericolosi o atti ad offendere, mentre egli impedisce che venga messo in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini o la commissione di reati, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi nel corso di manifestazioni non preavvisate o vietate o che si svolgono in violazione delle modalità preavvisate o prescritte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate di un terzo.

Se dal fatto deriva una lesione personale gravissima, le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate di due terzi.

Se dal fatto deriva la morte, quale conseguenza non voluta, le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate di due terzi. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

Art. 613-*quinquies*. – *(Istigazione a commettere terrorismo tramite la piazza)* – Fuori dei casi previsti dall'articolo 414, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico, istiga a commettere il delitto di ter-

rorismo tramite la piazza, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da uno a sei anni ».

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 382-*bis *del codice di procedura penale, in materia di arresto in flagranza differita)*

1. Al comma 1 dell'articolo 382-*bis* del codice di procedura penale, le parole: « e 612-*bis* del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « , 612-*bis*, 613-*quater* e 613-*quinquies* del codice penale ».